



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

| | | | |
|---|-----|------|--------|
| T | P51 | MD01 | Rev. 4 |
|---|-----|------|--------|

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento

per l'accesso agli impianti sportivi comunali: indirizzi e disciplina generale delle tariffe e delle modalità di utilizzo

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 7 del 21/03/2016

Esecutivo dal 06/04/2016

Firmato

Il Presidente

Firmato

Il Segretario Generale

INDICE DEL REGOLAMENTO**CAPO I - Indirizzi e criteri per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali**

- Art. 1:** Modalità e termini di presentazione delle richieste
- Art. 2:** Requisiti di ammissibilità all'utilizzo degli impianti sportivi
- Art. 3:** Esclusioni
- Art. 4:** Richieste d'uso
- Art. 5:** Concessione di utilizzo degli impianti sportivi
- Art. 6:** Concessione in uso per attività occasionali
- Art. 7:** Concessione in uso per attività programmate su base annua o stagionale.
- Art. 8:** Concessione in uso mediante stipula di convenzione

CAPO II - Disciplina generale delle tariffe

- Art. 9:** Criteri generali
- Art. 10:** Classificazione degli impianti
- Art. 11:** Tariffe ordinarie
- Art. 12:** Tariffe agevolate
- Art. 13:** Concessione d'uso gratuito

CAPO III - Disposizioni finali.

- Art. 14:** Abrogazione di norme – entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: INDIRIZZI E DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO.**CAPO I****Indirizzi e criteri per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali****Art. 1 Modalità e termini di presentazione delle richieste**

1. Gli impianti e le strutture sportive di proprietà del Comune possono essere concessi in uso ad Enti e Associazioni per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive programmate su base annua o stagionale ovvero di carattere occasionale, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti e nel rispetto del principio dell'imparzialità.
2. Gli impianti sportivi possono essere richiesti in uso per lo svolgimento di:
 - iniziative di carattere occasionale;
 - attività programmate su base annua o stagionale.
3. Le richieste di assegnazione in uso devono essere presentate per iscritto, preferibilmente via posta elettronica o via Pec, anche via fax o brevi manu all'Ufficio Protocollo del Comune secondo i seguenti termini:
 - se a carattere occasionale: almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa;
 - in caso di richieste a carattere occasionale abbinate alla domanda di patrocinio e/o contributo in servizi: almeno 40 giorni prima della data dell'iniziativa.
 - se a carattere stagionale: entro il 30 marzo di ogni anno.

L'ufficio Sport è competente delle relative istruttorie.

4. Al fine di semplificare e rendere maggiormente agevole la presentazione delle istanze, è obbligo dell'Amministrazione Comunale predisporre la modulistica e prevedere il reperimento della stessa attraverso la

trasmissione attraverso posta elettronica e il sito istituzionale

Art. 2 Requisiti di ammissibilità all'utilizzo degli impianti sportivi

1. Le richieste di assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali, ai fini del presente Regolamento, possono essere inoltrate da: Enti e Associazioni riconosciuti in possesso di un proprio statuto e atto costitutivo.

Art. 3 Esclusioni

1. Sono escluse le richieste di utilizzo inoltrate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 2 del presente regolamento;
2. Sono escluse le richieste d'uso di palestre per iniziative/attività non sportive o non connesse a tema sportivo.

Art. 4 Richieste d'uso

1. Le richieste di uso, compilate su apposita modulistica, e trasmesse preferibilmente attraverso posta elettronica, dovranno specificare:
 - le generalità del firmatario e la denominazione dell'ente rappresentato;
 - l'impianto richiesto, il periodo e gli orari di impegno della struttura;
 - la disciplina sportiva e/o iniziativa che si intende svolgere.
2. L'uso degli impianti per lo svolgimento di attività e iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale ha priorità su ogni altro utilizzo. A tal fine l'Amministrazione può, in casi eccezionali e con atto motivato, revocare concessioni già assentite, avvisando con congruo anticipo e rimborsando quote—parte dei corrispettivi eventualmente già incassati, in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

Art. 5 Concessione di utilizzo degli impianti sportivi

1. La concessione in uso di ciascun impianto è subordinata alla compatibilità tra l'attività che si intende svolgerci e le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso. A tal fine, nella predisposizione dei criteri di cui al successivo art. 7, dovrà tenersi conto anche della valorizzazione del corretto rapporto tra attività sportiva e struttura concessa, in una logica di razionalizzazione degli spazi e di loro pieno utilizzo.
2. La concessione da diritto al concessionario di utilizzare gli impianti nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, dietro corrispettivo delle tariffe stabilite.
3. La concessione in uso è subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni prefissate, a restituire al termine degli utilizzi le chiavi dell'impianto e a rispondere direttamente per qualsiasi eventuale danno che possa derivare a persone o a cose durante l'utilizzo dell'impianto per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale.
4. La concessione è altresì subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. (RCT).
5. Nel caso in cui le Associazioni o terzi utilizzatori introducano negli spazi di cui sopra attrezzature mobili, al termine dell'utilizzo dello spazio oggetto della concessione, di volta in volta, dovranno provvedere alla loro tempestiva rimozione con la diligenza del caso. Ove tale condizione dovesse essere disattesa, l'Amministrazione Comunale, oltre a non rispondere della custodia delle attrezzature innanzi citate, è esonerata da

qualsivoglia presunta responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile¹

Art. 6 Concessione in uso per attività occasionali

1. Le concessioni in uso degli impianti, finalizzate allo svolgimento di iniziative occasionali, vengono rilasciate dall'Ufficio Sport rispettando, di norma, l'ordine di numero di protocollo delle domande.
2. Esse sono subordinate al versamento della tariffa stabilita ed alla sottoscrizione, da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione ed a rispondere di eventuali danni che durante il periodo di vigenza della concessione possano derivare a persone o a cose per cause estranee all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 Concessione in uso per attività programmate su base annua o stagionale

1. Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale vengono rilasciate dall'Ufficio Sport secondo un ordine di precedenza volto a favorire:
 - a) le associazioni e le società di Paderno Dugnano regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta, la cui attività siano finalizzate alla pratica sportiva e alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili (fino a venticinque anni);
 - b) le attività agonistiche di più elevata categoria;
 - c) le associazioni (comprese quelle amatoriali) di maggior peso e radicamento sul territorio.

¹ Art. 2051 Cod. Civ. "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"

2. Le concessioni delle palestre scolastiche di proprietà comunale finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale vengono rilasciate dall'Ufficio Sport sulla base di:

- **criteri** di riferimento, approvati dalla Giunta Comunale, che trovano la loro applicazione in caso di concomitanza di richieste per giornata e fascia oraria;
- **tavoli di lavoro** tra l'Amministrazione Comunale e le società sportive, finalizzati a garantire il principio di equità nella fase di assegnazione degli spazi e una risposta adeguata alle diverse esigenze delle società richiedenti gli impianti, anche in relazione alla rapporto di compatibilità tra attività sportiva e impianto da assegnare.

3. I tavoli di lavoro costituiscono altresì la sede per promuovere l'aggregazione sociale sportiva tra le associazioni attraverso una riflessione sulle problematiche sportive e la condivisione di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni stesse.

4. La concessione ha di norma durata equivalente a quella della stagione agonistica. Essa non dà diritto ad un uso esclusivo degli impianti, i quali possono, relativamente ad uno stesso periodo, essere utilizzati da più concessionari, in giorni ed orari diversi.

5. La concessione in uso può in ogni momento essere revocata dall'Amministrazione Comunale in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario, ovvero qualora questi ponga in essere atti che costituiscono violazioni di legge o di regolamenti. Il mancato utilizzo superiore ad un mese dell'impianto concesso, rilevato dall'Amministrazione Comunale attraverso procedure di controllo sugli impianti, può far decadere la concessione. Nelle ipotesi di non corretto utilizzo delle strutture concesse, fermo restando l'ipotesi della revoca della concessione, al concessionario non

potranno essere comunque applicate le agevolazioni tariffarie di cui al successivo art. 12.

6. Successivamente al rilascio della concessione, il concessionario è tenuto a inviare all'Ufficio Sport, preferibilmente via posta elettronica, il programma dell'attività corredato dai calendari di gare di campionati (dichiarato e sottoscritto dal Presidente della Società), eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio. Al termine di ogni stagione sportiva il concessionario è tenuto inoltre a presentare il rendiconto di gestione in cui si rilevi il numero degli iscritti, le quote richieste, i risultati e il bilancio.

7. E' data facoltà al concessionario, nel caso di utilizzo programmato su base stagionale o annua, di rinunciare parzialmente o totalmente agli spazi ottenuti in concessione d'uso. Qualora detta rinuncia avvenga:

- entro il 15 ottobre: la decorrenza ai fini del calcolo del canone sarà immediata;
- dopo il 15 ottobre: la decorrenza ai fini del calcolo del canone decorrerà a partire dall'ottavo giorno successivo alla data in cui è stata protocollata la rinuncia.

Art. 8 Concessione in uso mediante stipula di convenzione

1. La concessione in uso continuativo degli impianti, ove il concessionario provveda a propria cura e spese alla pulizia, alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle strutture e a quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività, avviene attraverso la stipula di un'apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. La convenzione può avere durata annuale o pluriennale, fino ad un massimo di anni dieci. La suddetta durata è estendibile fino a un massimo di otto anni in caso di importanti interventi strutturali da mettere in opera da parte del

concessionario, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. La convenzione deve in ogni caso stabilire gli obblighi, le responsabilità e i servizi resi dal concessionario, i termini e le modalità di utilizzazione dell'impianto, l'attribuzione delle spese delle utenze il canone di concessione e le sanzioni per eventuali inadempienze.
4. Il canone di concessione è determinato tenendo conto delle caratteristiche tecnico – strumentali e dello stato di conservazione della struttura concessa in uso, dei termini di utilizzazione, delle prestazioni assicurate dal concessionario.
5. Le convenzioni con scadenza successiva all'approvazione del suddetto regolamento dovranno prevedere, in fase di rinnovo e/o di nuova stipula, l'attribuzione a carico del concessionario anche degli oneri relativi alle utenze, oltre che la manutenzione ordinaria dell'impianto.

CAPO II

Disciplina generale delle tariffe

Art. 9 Criteri generali

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate in modo da favorire l'attività delle libere forme associative, in particolare delle Associazioni di Paderno Dugnano affiliate a Federazioni o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e dei loro settori giovanili.
2. Le tariffe sono altresì determinate tenendo conto della classificazione degli impianti di cui all'articolo successivo e degli oneri che il Comune deve sostenere in determinati periodi e in determinate fasce orarie, per assicurarne il riscaldamento, l'illuminazione e la vigilanza.

Art. 10 Classificazione degli impianti

1. Ai fini della determinazione delle tariffe d'uso, le strutture e gli impianti sportivi, in ragione delle dimensioni, dello stato di

conservazione, della dotazione di servizi e della funzionalità, sono classificati nelle categorie sottoindicate. Il Consiglio Comunale potrà procedere a opportune riclassificazioni, qualora si producano eventi o interventi che modifichino sostanzialmente il livello di fruibilità dei singoli impianti.

A. PALESTRE

Categoria "A"

I.I.S.S. Gadda via Leonardo da Vinci

Categoria "B"

Primarie:

"Manzoni", via Corridori

"Mazzini", via S. Michele del Carso

Secondarie di 1° grado:

"Allende" via Italia

"Croci" via Chopin

"Ex Croci" via U. La Malfa

Categoria "C"

Primarie:

"De Vecchi Fisogni", via Manzoni

"Don Milani", via Mascagni

"De Marchi", via IV Novembre

"Curiel", via Trieste

Secondarie di 1° grado:

"Gramsci" via Ugo La Malfa,

"Don Minzoni" Piazza Hiroshima

B. CAMPI SPORTIVI

Categoria "A"

Stadio Comunale – via Serra

Categoria "B"

via Einaudi

via Sondrio

via Gadames

via Como

via Magretti

via Gorizia

C. IMPIANTO NATATORIO – categoria unica

D. ALTRI IMPIANTI SPORTIVI – categoria unica

Pista di Atletica presso lo stadio comunale di Via Serra

E. IMPIANTI SPORTIVI – RICREATIVI categoria unica

Sala polifunzionale presso (seminterrato scuola secondaria di 1° grado “Allende”), via Italia

Sala polifunzionale presso Centro di aggregazione sociale Falcone e Borsellino, p.zza Falcone e Borsellino

Art. 11 Tariffe ordinarie

1. Le tariffe ordinarie per l'uso degli impianti sportivi vengono definite sulla base dei criteri e delle categorie di classificazione definiti al precedente articolo.

Art. 12 Tariffe agevolate

1. Ai sensi di quanto all'art. 9 del presente Regolamento, è possibile prevedere un sistema agevolato di tariffazione, in ipotesi di uso stagionale degli impianti, esclusivamente in favore di Enti, Associazioni di Paderno Dugnano che svolgono attività propedeutiche all'agonismo, agonistiche e destinate ai ragazzi fino ai 25 anni.
2. I criteri e le modalità delle eventuali agevolazioni tariffarie, da stabilirsi con riduzione del 50% della tariffa oraria, sono demandate alla Giunta Comunale, nel rispetto del principio di cui al comma 1 del presente articolo, anche tenendo conto la capacità aggregativa espressa dalle società richiedenti.
3. Oltre a eventuali altri ipotesi previste dalla disciplina annuale delle tariffe, restano comunque esclusi dalla tariffazione agevolata gli Enti, Associazioni che svolgono attività

ricreativa, di spettacolo e di ballo non agonistico.

Art. 13 Concessione d'uso gratuito

1. Gli impianti sportivi possono con atto motivato della Giunta Comunale essere concessi gratuitamente in uso ad Associazioni e gruppi non aventi finalità di lucro per la conduzione di eventi di elevato interesse pubblico e sociale.
2. Gli impianti possono altresì, previa determinazione del Direttore del Settore Socioculturale, essere concessi in uso gratuito ad istituti scolastici privi di palestra per la regolare conduzione dei programmi di educazione fisica degli alunni.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione di norme – entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il “Regolamento per l'accesso agli impianti sportivi comunali: indirizzi e disciplina generale delle tariffe e delle modalità di utilizzo”, approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 19.04.2001. Sono altresì abrogate tutte le eventuali disposizioni vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 74, commi 7 e 8, dello Statuto Comunale, il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio.